

AZIENDA SPECIALE A.S.M.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

N. 79/mds



Oggetto: Adeguamenti contrattuali - recupero differenze retributive - una tantum produttività anni pregressi.

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di novembre nei locali dell'Azienda Speciale A.S.M., con l'intervento del Direttore Generale Dott.ssa Maria Desolina Suppa

IL PRESIDENTE

Premesso:

- a) che il 14 gennaio 2014 veniva sottoscritto tra la delegazione datoriale composta da Federutility, Anfida, Anigas, Assogas, Confindustria energia e Federestrattiva e le OO.SS Filctem-CGIL, Femca-CISL E Uiltec-UIL l'accordo per il rinnovo del CCNL unico del settore gas-acqua, scaduto dal 31 dicembre 2012;
- b) che tale accordo prevedeva l'incremento retributivo complessivo per il triennio 2013, 2014, 2015 costituito da tre componenti:
 1. incremento dei minimi, le parti convenivano che i minimi retributivi mensili di cui all'art. 37 del CCNL 11 febbraio 2011 venivano incrementati a regime di euro 143 riferito al parametro medio 161 con decorrenze 01 gennaio 2014 €60, 01 gennaio 2015 €40, 01 luglio 2015 €43;
 2. la copertura economica per l'anno 2013 veniva stabilita in un importo forfettario una tantum par ad euro 300.00 lorde medie sul parametro 161;
 3. produttività al fine di incentivare la produttività e la competitività delle imprese e di beneficiare della tassazione e contribuzione agevolata, venivano destinate quote del salario alla contrattazione aziendale, tali quote annuali una tantum, *sono aggiuntive* a quelle già definite nell'ambito della contrattazione di 2° livello sul premio di risultato e destinate ad incrementi di produttività/redditività/competitività, nel 2014: €240 al parametro 161, nel 2015:€240al parametro 161;
 4. che con delibera n. 32/mds del 16.11.2012 per la Dott.ssa Maria Desolina Suppa veniva ratificato il punto 6 del Processo Verbale di Conciliazione, Rep. n. NA-05056-2012-Pr/1 del 15/11/2012, segnatamente: l'indennità lorda mensile per l'espletamento del predetto incarico, sarà distribuita in 14 mensilità annue, e quantificata in ragione dell'importo previsto per il trattamento retributivo minimo di garanzia del Direttore Generale CCNL Confservizi e da una quota variabile incentivante il cui versamento sarà subordinato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi. La quota incentivante, sarà versata in un'unica rata insieme con la retribuzione del mese di maggio, all'esito della verifica di raggiungimento degli obiettivi economici e gestionali concordati tra le parti insede di accordo sindacale siglato in data 04 giugno 2012 per il triennio 2012 – 2013 – 2014 come da delibera ASM n. 9 del 24 maggio 2012.

- 
- 
5. che, come da interpretazioni delle disposizioni normative vigenti, l'Azienda Speciale ASM, a far data dal 01 gennaio 2014 provvedeva a bloccare le retribuzioni dei dipendenti con CCNL Gas-Acqua;
 6. che il giorno 26 settembre 2016 perveniva, per conoscenza all'attenzione della Direzione Personale ASM, prot. ASM n. 1091, richiesta di incontro urgente con il Sindaco di Pomigliano D'Arco a firma FILCTEM/CGIL F. Gargiulo e FEMCA/CISL A. Maglio- in virtù di mandato conferito - in nome e per conto dei dipendenti per discutere sul punto all'OdG: Applicazione CCNL Gas-Acqua;
 7. che i dipendenti con contratto Gas-Acqua rivendicano lo sblocco delle retribuzioni e la corresponsione delle differenze retributive maturate a far data dal 01 gennaio 2014;
 8. che in data 03 ottobre 2016 perveniva in ASM prot n. 1125 la seguente nota “ Le OO.SS. Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale unico del settore gas-acqua 2013-2015, hanno dovuto tener conto, in quanto la Federutility lo ha ribadito al tavolo della trattativa, di quanto previsto dalla legge di stabilità relativa al contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria al personale dipendente anche di aziende speciali, di istituzioni e di società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara etc. A quel punto, sarebbe stata nulla la stessa trattativa, vista la sua inapplicabilità. Interpellato il Ministero del Lavoro, vista la natura privatistica del contratto collettivo, escludeva da tali limiti la contrattazione nazionale. A tal fine su atto di indirizzo dell'ente controllante (che tra l'altro non risulta esserci da parte dell'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco), nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale ed alla retribuzione accessoria. Il contratto fu rinnovato e ci risulta essere stato applicato in tutto il paese. Lo stesso MISE con nota n° 946 del 17 gennaio 2013, ha chiarito, condividendolo col ministero dell'economia ed il dipartimento affari regionali che, dall'art. 18 della legge 133/2008 e dall'art. 3 bis della legge 148/2011 non derivano impedimenti allo svolgimento della contrattazione collettiva di 2° livello, né vincoli normativa a quella nazionale. Tra l'altro, il Comune di Napoli con la delibera n° 149 del 14 marzo 2014 (atto di indirizzo in allegato), ha stabilito di garantire il rispetto degli ambiti di competenza esclusiva della contrattazione nazionale e la previsione di

meccanismi di compatibilità degli accordi contrattuali di 2° livello da sottoscrivere con i risultati economici aziendali conseguiti. Detto questo, all'Azienda Speciale ABC che gestisce con affidamento diretto senza gara, la distribuzione idrica della città di Napoli, è stato applicato il rinnovo del CCNL unico del settore gas-acqua 2013-2015, oggi in fase di rinnovo.”

9. che con delibera n.72 del 04 ottobre 2016 veniva dato incarico, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in uno al Direttore Generale dell'Azienda Speciale A.S.M., all'avv. Mazzeo Lorenzo con studio in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti,7 PI:00162430763 CF:MZZLNZ46R04G496L, per l'ottenimento del parere legale sulla possibilità di sblocco del CCNL Gas-Acqua ed il recupero delle differenze retributive;
10. che con nota, prot. n. 1218 del 02 novembre 2016, perveniva parere ed evidenziato “...accordare lo svincolo delle somme e degli eventuali aumenti retributivi (come per legge) non è impedito dalla legge e dalle normative di settore, a condizione che vi sia il rispetto dei principi di sana gestione e di contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative implicazioni, sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività di amministrazione. In conclusione lo sblocco è ancorato all'economicità dell'operazione amministrativa, che in questo caso è di evidente sussistenza, anche perché l'Azienda Speciale in questo modo verrebbe a scongiurare un danno maggiore (e quindi antieconomico): le numerosissime impugnative di tutti gli interessati, ingenti costi di spese legali e di maggiorazione del maturato e del dovuto.”

Considerato:

1. che è opportuno procedere agli adeguamenti contrattuali come da accordo di rinnovo del 14 gennaio 2014 CCNL Gas-Acqua 10 febbraio 2011;
2. che è opportuno procedere al rimborso delle differenze retributive pregresse al 30 novembre 2016 non corrisposte alla luce del mancato adeguamento contrattuale 14 gennaio 2014;
3. che è opportuno riconoscere al Direttore Generale una somma una tantum non ripetibile quale integrazione variabile incentivante con un importo pari al minore tra i conteggi delle differenze retributive dipendenti 2014-2016;

Data l'urgenza di esprimersi a riguardo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 29 lett. G del D.P.R. 4.10.86 n. 902 e dell'art. 29 dello Statuto aziendale Titolo IV Capo II;

DELIBERA

1. di dare mandato al Direttore Generale di procedere con decorrenza dicembre 2016 agli adeguamenti contrattuali come da accordo di rinnovo del 14 gennaio 2014 del CCNL Gas-Acqua 10 febbraio 2011;
2. di corrispondere le differenze retributive non corrisposte anni 2014-2016 in un unico cedolino da corrispondere nel mese di dicembre 2016;
3. di riconoscere al Direttore Generale una somma una tantum non ripetibile quale integrazione variabile incentivante pari al minore tra i conteggi delle differenze retributive dipendenti 2014-2016, da corrispondere nel mese di dicembre 2016.

ASM

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Dott.ssa Maria Desolina Suppa

Maria Desolina Suppa

ASM

IL PRESIDENTE

Sindaco dott. Raffaele Russo